

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, GORLA, CALAMIDA,
POLLICE, RUSSO FRANCO, CAPANNA**

Presentata il 3 ottobre 1985

Norme per la requisizione da parte dei sindaci di alloggi da assegnare a famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 30 settembre è scaduta la proroga, stabilita dalla legge n° 118 del 1985, di un primo scaglione di sfratti, tra soli due mesi inizieranno le esecuzioni del secondo scaglione e il 31 gennaio verranno eseguiti gli sfratti restanti

Non noi, ma le statistiche rese note dall'ISTAT, testimoniano la gravità della situazione circa trecentomila sfratti da eseguire a fronte di una persistente difficoltà a reperire alloggi in affitto a canone legale o comunque accettabile, ai proibitivi prezzi delle abitazioni in vendita e ad una disponibilità di alloggi pubblici valutabile in meno di 20 000

Se questi sfratti verranno eseguiti e se non ci saranno provvedimenti di emergenza si aprirà un nuovo capitolo di sofferenze e di ingiustizie. Famiglie costrette

a smembrarsi per trovare sistemazione presso differenti parenti e amici, persone anziane strappate dal loro *habitat*, salari e stipendi dimezzati dai canoni neri e da mutui insostenibili

Tutto ciò sarà causato da sfratti che non hanno più nemmeno la loro motivazione nella necessità del proprietario di utilizzare l'alloggio per uso proprio, ma che hanno radice principalmente nella volontà della proprietà edilizia di lucrare, sulla pelle degli sfrattati, plusvalenze spesso illecite

Lo Stato per gli sfrattati ha speso molto. Da tempo tutti i fondi pubblici sono indirizzati nella direzione degli sfrattati, favorendo così la speculazione e provocando un'altra grave ingiustizia: la esclusione dalla edilizia pubblica di chi non è sfrattato, in particolare le giovani

coppie, ma ha ugualmente urgente necessità di un alloggio.

Questa situazione era più che prevedibile. Ed era necessario intervenire per tempo rinnovando per legge tutti quei contratti per i quali non sussista una vera necessità del proprietario di risolverli, abolendo lo sfratto per la semplice finita locazione.

Tale provvedimento sarebbe necessario anche oggi, ma sappiamo che la maggioranza, troppo legata agli interessi speculativi, ha sempre avversato questa che appare la soluzione più equa e di più semplice attuazione.

Almeno si dia ai sindaci, molti dei quali sono oggi preoccupati delle conseguenze possibili della esecuzione degli sfratti, la possibilità di intervenire, rispondendo positivamente alle richieste che da tempo l'ANCI avanza: poteri di utilizzo degli alloggi sfitti.

In questo senso va la nostra proposta di legge che prevede innanzi tutto la pos-

sibilità per i sindaci di requisire direttamente le case in cui gli sfrattati abitano in caso che il proprietario non abbia necessità di utilizzare direttamente l'alloggio, per assegnarli alle stesse famiglie che li abitano.

Si ovvierrebbe così ad alcune difficoltà: il reperimento di numerosi alloggi sfitti in breve tempo, l'inutile disagio del trasloco del nucleo familiare sfrattato, e nello stesso tempo si darebbe vita ad un meccanismo che permetta effettivamente la graduazione degli sfratti fino a quando sia possibile reperire una idonea sistemazione alternativa per gli sfrattati.

La proposta prevede inoltre la possibilità per i sindaci di requisire, ovviamente a partire dagli immobili di proprietà pubblica o semi pubblica e dalla grande proprietà, gli alloggi sfitti, sempre per assegnarli agli sfrattati.

La indennità di requisizione ovviamente è pari al canone legale previsto dalla legge n. 392 del 1978.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I sindaci possono, con propria ordinanza, provvedere alla requisizione degli alloggi in relazione ai quali sia stato emesso un provvedimento esecutivo di rilascio, al fine di assegnarli a coloro che l'abitano, quando questi non dispongano di altra idonea sistemazione abitativa, e qualora non vi sia necessità, da parte dei proprietari, di adibire gli alloggi stessi ad uso abitativo proprio o di parenti fino al secondo grado.

I sindaci possono altresì, al fine di assicurare idonea sistemazione abitativa a coloro nei cui confronti sia stato eseguito un provvedimento di rilascio di immobile destinato ad uso abitativo, provvedere alla requisizione di alloggi siti nel territorio del comune e che risultino inutilizzati.

Nella emanazione dei provvedimenti di cui al comma precedente i sindaci utilizzano prioritariamente gli alloggi vuoti di proprietà pubblica, con esclusione di quelli di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, di proprietà di enti assicurativi, previdenziali e di credito, di imprese e privati che siano proprietari di più di cinque alloggi.

La requisizione di cui ai commi precedenti ha una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta.

La indennità dovuta ai proprietari degli alloggi, soggetti a provvedimenti di requisizione, è pari, per ogni mese in cui l'alloggio è soggetto al provvedimento, al canone mensile calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.